

La deducibilità degli interessi passivi – direttiva ATAD

Giacomo Manzana Elena Iori   

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

www.LimaRe.it

Re

www.manzana.it

MI

Inquadramento normativo e entrata in vigore

Il D.Lgs. n. 142/2018, artt. 1 e 13, emanato in attuazione della Legge n. 163/2017, di recepimento della Direttiva UE 2016/1164 (**ATAD 1**), ha completamente riscritto l'articolo 96 del T.U.I.R. che disciplina i criteri di deducibilità degli oneri finanziari delle società di capitali e degli altri contribuenti soggetti all'IRES.

In particolare:

- L'art. 1 del Dlgs 142/2018 riscrive il testo dell'art. 96 del Tuir
- L'art. 13 del Dlgs 142/2018 definisce le norme transitorie

L'art. 13. del Dlgs 142/2018 prevede che «1. Le disposizioni di cui ai Capi I, II e III, Sezione I **si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**».

Ambito oggettivo della norma - Art. 96 co. 1 e 3 del Tuir

«1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, **compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), (...)**»

«3. La disciplina del presente articolo si applica agli **interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati**, che **sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**, dell'articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e che derivano **da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa**».

Ambito oggettivo della norma - Art. 96 co. 1 e 3 del Tuir

- Il comma 1 del nuovo art. 96 stabilisce, ribaltando quanto previsto in precedenza, che **le regole del Rol si applicano anche agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati inclusi nel costo dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 110 del Tuir.** Stesso regime per gli interessi compresi nel **valore delle rimanenze dei beni secondo corretti principi contabili**, che erano esclusi sino al 2018 (si veda la ris. 3/DPF/2008), ma diventano rilevanti dal 2019. **La relazione** precisa che «ciò comporterà la verifica della deducibilità degli interessi passivi nell'anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati; con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata fatta la capitalizzazione».
- le regole si applicano agli **interessi passivi e attivi, nonché agli oneri e ai proventi finanziari** assimilati, **che sono qualificati come tali dai principi contabili a condizione che detta qualificazione sia confermata dai decreti attuativi del principio di derivazione rafforzata.**
In forza di quest'ultima condizione, non rientreranno nella disciplina dell'art. 96, ad esempio, gli interessi impliciti sui **finanziamenti infruttiferi (o a tassi inferiori al mercato) effettuati da società controllanti a controllate con finalità di rafforzamento patrimoniale.** L'interesse calcolato a tassi di mercato viene iscritto in questo caso nel conto economico con contropartita, rispettivamente, il valore della partecipazione e una riserva di patrimonio netto, ma l'art. 5, comma 4-bis, del Dm 8 giugno 2011 prevede per tali componenti reddituali una deroga alla derivazione rafforzata.
- La rilevanza degli interessi richiede poi che essi derivino da una **operazione o da un rapporto contrattuale con causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale contenente una componente finanziaria significativa.**
Entrano così nella disciplina dell'art. 96, a differenza di quanto avveniva fino al 2018, **gli oneri e i proventi derivanti da debiti di natura commerciale** laddove essi vengano rilevati contabilmente, sia in quanto espliciti (interessi di dilazione), sia in quanto impliciti e scorporati in base ai principi contabili.

Meccanismo - Art. 96 co. 1 e 2

«1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:

a) degli **interessi attivi e proventi finanziari assimilati** di competenza del periodo d'imposta;

b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6.

2. L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è deducibile **nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica** del periodo d'imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 7. “[...] A tal fine **si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta** e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente [Fifo]”.

Gli interessi passivi:

1. sono prioritariamente ed integralmente deducibili fino a concorrenza della sommatoria degli **interessi attivi** di competenza del periodo di imposta e di quelli riportati da esercizi precedenti. La novità sta nel fatto che, qualora gli interessi attivi di un anno superino quelli passivi e non vi siano eccedenze di interessi passivi da anni precedenti, **la differenza positiva è riportabile in avanti senza limite temporale**, cosa che non avveniva in passato.

2. Per la parte che eccede, in linea con il passato, sono deducibili **nei limiti del 30%** del cosiddetto Rol.

Definizione di Rol - Art. 96 co. 4

«4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti».

- il Rol viene quindi determinato tenendo conto delle **variazioni fiscali previste dal Tuir**, comprese quelle temporanee.
Nel calcolo del nuovo Rol fiscale, ad esempio, i costi dei telefoni si considereranno all'80% e i compensi agli amministratori solo quando pagati.
- E' dato dalla differenza tra valore della produzione e costi della produzione, senza tener conto, tra questi ultimi, **degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria. Non viene più prevista l'esclusione ai fini del conteggio in esame dei proventi e degli oneri derivanti trasferimenti di azienda** che dunque rileveranno.

Riportabilità – art. 96 co. 5, 6 e 7.

5. Gli **interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati**, che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo d'imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra:

- a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica;
- b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta.

6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli **interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati** di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi.

7. Qualora in un periodo d'imposta il **30 per cento del risultato operativo lordo** della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l'eccedenza di cui al comma 2 e l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta.

Riportabilità – art. 96 co. 5, 6 e 7.

- **Interessi attivi. NOVITA'.** Gli interessi attivi di un anno che superano quelli passivi (e non vi siano eccedenze di interessi passivi da anni precedenti), **la differenza positiva è riportabile in avanti senza limite temporale.** Cosa che non avveniva in passato.
- **Interessi passivi. CONTINUITA' CON IL PASSATO.** Gli interessi passivi che eccedono la somma degli interessi attivi di periodo e precedenti, che superano il 30% del Rol, **sono riportati a nuovo senza limite temporale.**
- **ROL. NOVITA'.** Il 30% del Rol supera l'importo degli interessi passivi di periodo (al netto di quelli attivi) e di quelli pregressi, l'eccedenza è **riportabile a nuovo ma non oltre il quinto esercizio.** Viene dunque meno dal 2019 la riportabilità temporalmente illimitata delle eccedenze di Rol.

Norma transitoria - Riportabilità delle posizioni pregresse

2. Il comma 5 dell'articolo 96 del Tuir [riportabilità degli interessi passivi], come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche agli **interessi passivi e oneri finanziari assimilati** che al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nell'articolo 96 del Tuir nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con il medesimo articolo 1.

4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali **sono deducibili** per un importo corrispondente alla somma tra:

- a) **il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l'articolo 1 del presente decreto;
- b) l'importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni dell'*articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi* come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

5. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 **il contribuente può scegliere**, ai fini della deduzione degli interessi passivi indicati nel comma 4, se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla lettera a) o l'importo di cui alla lettera b) del comma 4».

Norma transitoria - Riportabilità delle posizioni pregresse

- **Eccedenze di Interessi passivi. CONTINUITA'.** Sono riportabili in avanti e si uniscono a quelle che si formano dal 2019 e possono dunque generare deduzioni secondo il nuovo meccanismo. Le norme transitorie “salvano” quindi le eccedenze di interessi passivi indeducibili risultanti al termine del periodo 2018 («al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018»).
- **Eccedenze di ROL. DISCONTINUITA'.** Non sono riportabili in avanti, salvo che per compensare interessi su prestiti stipulati fino al 17 giugno 2016, purché non successivamente modificati. Si vengono quindi a formare due eccedenze di Rol:
 - quelle formatesi dal 2019 riportabili senza vincoli di utilizzo per 5 anni
 - quelle formatesi al termine del periodo d'imposta 2018, utilizzabili per compensare interessi su prestiti stipulati fino al 17 giugno 2016.

Norma transitoria – Passaggio da Rol contabile a Rol fiscale

«3. Per la determinazione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui al comma 4 dell'articolo 96 Tuir, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto:

- a) non si tiene conto **dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni:** ai fini dell'articolo 96, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1, hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente; al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi;
- b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 **che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018** o degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa».

Norma transitoria – Passaggio da Rol contabile a Rol fiscale

NON SI TIENE CONTO di quei componenti iscritti fino al bilancio 2018 che assumono rilevanza fiscale a partire dall'esercizio 2019. (Es. plusvalenze rateizzate; compensi amministratori)

CONCORRONO AL CALCOLO DEL ROL SECONDO L'IMPORTO CONTABILE i componenti reddituali contabilizzati a partire dal periodo di imposta 2019, che costituiscono rettifiche, con segno opposto, di costi o di proventi di anni precedenti (Es. sopravvenienze attive o passive)

Coordinamenti e abrogazioni - Deduzione degli interessi per le imprese immobiliari

Art. 1, comma 7, della Legge 30/12/2018, n.145

“Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Coordinamenti e abrogazioni - Deduzione degli interessi per le imprese immobiliari

Comma modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo

Art. 1, comma 36, della Legge 24/12/2007, n.244

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa,

~~ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.~~

~~Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati»~~

Mod. redditi 2021

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi		
		5 ,00	6 ,00		
RF119 Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
	Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili		
	5 ,00	6 ,00	7 ,00		
RF120 Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile		Consolidato	Presente periodo d'imposta	
	1 ,00) 2 ,00	3 ,00		
	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta	
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	
RF121 Interessi riportabili			Interessi passivi non deducibili		
	(di cui		non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
	1 ,00	2 ,00	3 ,00		
			Interessi attivi		
	(di cui		non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
	4 ,00	5 ,00	6 ,00		
RF122 Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo		Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	

“Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili” (righe da RF118 a RF122): indicazione degli interessi attivi, passivi e ROL a seguito delle modifiche all’art.96 del TUIR (art. 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142);